

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE PENALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLÌin persona del Giudice **dott.ssa Floriana Lisena**alla pubblica udienza di **giovedì 4 febbraio 2016**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

IMPUTATA**Proc. N. 1696/15**

A) Contravvenzione ex aa. 2 e 76, comma 3, D. L.vo 06.09.2011 n. 159 perché, colpita da Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Forlì - Cesena il 21/01/2013, con l'ingiunzione di lasciare immediatamente il territorio del comune di Cesenatico e divieto di farvi ritorno per un periodo di anni 3 senza la preventiva autorizzazione, vi faceva ritorno il 27 giugno 2014.

In Cesenatico accertato il 27/06/2014.**Proc. Riunito n. 1712/15**

A) Contravvenzione ex aa. 2 e 76, comma 3, D. L.vo 06.09.2011 n. 159 perché, colpita da Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Forlì - Cesena il 27/03/2013, con l'ingiunzione di lasciare immediatamente il territorio del comune di Cesenatico e divieto di farvi ritorno per un periodo di anni 3, senza la preventiva

N. 264/16 SENT.

N. 1696/15 R. G.

N. 3589/14 N.R. PM

RITO ORDINARIOCONTESTUALESENTENZA DEPOSITATA IL **4/2/16**

l'assistente giudiziario F3
RAFFAELLA DELL'AMORE

IRREVOCABILE IL

N.....REPERTORIO

N.....REG. ES.

N.....MOD. 3 S.G.

SCHEDA

ESTR.ESEC. AL PM.....

☐ PER ART. 28 IL☐ PER ART. 27 IL

ESTRATTO SENTENZA ALLA QUESTURA

IL.....

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva rinviata a giudizio PANAIT ANA MARIA per rispondere del reato indicato in rubrica. All'udienza del 4.2.2016, assente l'imputata, venivano acquisiti, con il consenso delle parti, gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero. Quindi, le parti concludevano come da verbale.

All'esito del giudizio, non è risultata dimostrata la responsabilità penale dell'imputata, la quale, pur soggetta a provvedimento del Questore di Forlì-Cesena (n. 1541 Reg. F.V.O. 2013) con il quale le era stato prescritto di non rientrare nel Comune di Cesenatico prima del decorso di 3 anni dal provvedimento (notificato il 21.1.2013), veniva trovata in tale Comune nella corso del 2014, quando gli operanti la identificavano (v. verbale di identificazione del 27.6.2014 e del 14.8.2014).

Al riguardo è opportuno precisare, preliminarmente, che a norma dell'art 5, all. E, l. 20 marzo 1865, n. 2248, le autorità giudiziarie applicano gli atti amministrativi in quanto siano conformi alle leggi; ciò implica, per quanto riguarda i giudizi penali, che nei processi in cui si faccia valere la pretesa punitiva fondata su atti della pubblica amministrazione - come avvenuto nel caso di specie - qualora si ritenesse illegittimo l'atto, lo stesso deve essere considerato *tamquam non esset* e disapplicato dal giudice. Pertanto, la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore, deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere; quest'ultimo avendo riguardo non solo alla classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche alle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cass., Sez. 1, 18.6.2008, n. 28549).

Più in particolare, in presenza della contestazione della contravvenzione di cui all'art. 2 l. n. 1423/1956 (oggi confluito nell'art. 2, co. 1, e nell'art. 76, co. 3, d.lgs. n. 159/2011), *"il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge citata, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso"* (Cass., Sez. 1, 9.10.2012, n. 43031).

Ciò posto, giova ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in casi analoghi a quello di specie, ha ritenuto *"legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputato, e della astratta probabilità della commissione dei delitti di atti osceni e di atti sessuali in danno di minorenni, poichè l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi - e non su illazioni, congetture o meri sospetti - da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 [ora confluito nell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011]"* (Cass., Sez. 1, 16.9.2014, n. 41738). Ed invero, la giurisprudenza amministrativa è ormai orientata nel senso di ritenere che la prostituzione a fini di lucro personale - in quanto attività lecita ancorché immorale - può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità allorquando esercitata con particolari modalità, quali ad esempio l'adescamento, l'ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico, e simili e che l'allontanamento con foglio di via obbligatorio non costituisce lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione; pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell'eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell'interessata, onde desumerne l'apprezzabile possibilità che la stessa sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. Tar Veneto, n. 260/2009; Tar Lombardia, Brescia, n. 892/2009; Tar Umbria, n. 503/2010; Tar Calabria, n. 301/2013). Più in particolare, il Tar Emilia Romagna, con sent. 13.1.2016, n. 39, ha precisato che *"la prostituzione 'di strada' non costituisce reato, sicché lo svolgimento di una simile attività non fa di per sé rientrare l'esercente in una delle categorie di persone indicate dalla normativa in materia di misure di prevenzione (persone abitualmente dedite a traffici delittuosi, persone che vivono abitualmente dei proventi dell'attività delittuosa, persone dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), ma può essere qualificato come pericoloso per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità solo allorquando sia*

effettuato con particolari modalità, quali ad esempio l'adescamento, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico e simili, con la conseguenza che è in ogni caso necessaria la presenza di circostanze tali da configurare una situazione rilevante di condizioni di pericolosità per la sicurezza pubblica, la quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve comunque fondarsi su concreti comportamenti dell'interessato, ossia su episodi di vita che, secondo la valutazione dell'Autorità di polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità che il soggetto commetta reati". Sulla scorta di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto – peraltro con una pronuncia finora rimasta isolata – che il provvedimento amministrativo fosse stato legittimamente adottato soltanto in presenza di alcuni presupposti concreti posti a base della motivazione, quali, l'esercizio della prostituzione in prossimità di civili abitazioni e con atteggiamenti "scandalosi ed adescatori", idonei a compromettere la moralità dei minorenni ovvero la tranquillità pubblica e, quindi, tali da integrare l'attività prevista dall'art. 1, n. 5, l. n. 1423/1956 (Cass., Sez. 1, 17.1.2014, n. 28801).

Orbene, nel caso di specie, va esclusa la sussistenza del reato in quanto dal provvedimento del Questore non si evincono le ragioni in base alle quali la destinataria del foglio di via sia stata ricondotta in una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e per quali motivi, quindi, sia stata ritenuta socialmente pericolosa. Invero, l'atto in questione è motivato soltanto sulla base dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputata e della astratta probabilità di una generica compromissione della sicurezza pubblica, nonché del degrado e della turbativa alla sicurezza stradale causati nelle zone interessate (peraltro, asseriti con affermazioni non circostanziate). Rilevato, infatti, come la Panait fosse stata colta mentre si intratteneva inequivocabilmente in atteggiamento di meretricio, la riconducibilità della stessa alla categoria di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 era stata dedotta sulla base della generica motivazione secondo cui "il meretricio sulla pubblica via incide, in generale, sulla sicurezza urbana, portando inoltre degrado delle zone interessate dal fenomeno e comportando altresì turbative alla sicurezza stradale".

Tuttavia, nessun concreto elemento è stato addotto dall'Amministrazione a fondamento del pericolo che alla prostituzione si associno comportamenti penalmente rilevanti, del tutto generico

presentandosi il richiamo alla possibilità di turbativa della sicurezza urbana (in assenza di documentati accertamenti circa gli abituali comportamenti dell'interessata e le modalità di consumazione dei rapporti, frutto di mere congetture) ed indimostrate risultando le circostanze legate ad eventuali altre condotte in concreto pregiudizievoli per la sicurezza pubblica. Invero, non sono state delineate caratteristiche soggettive proprie delle persone socialmente pericolose e non risulta indicato l'effettivo compimento di comportamenti integranti specifiche violazioni di leggi penali (quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento nell'adescamento di soggetti minorenni, il compimento di atti osceni in luogo pubblico, il possibile innesco di altri fenomeni criminosi legati al controllo e allo sfruttamento del meretricio), né, sotto il profilo della possibile lesione o messa in pericolo della sicurezza o della tranquillità pubblica, si dà conto della presentazione di esposti o richieste di intervento da parte della popolazione.

Deve quindi ritenersi che il provvedimento di foglio di via obbligatorio – che imponeva alla Panait di non far ritorno nel territorio del Comune di Cesenatico per il periodo di 3 anni – risulta illegittimo, in quanto del tutto carente di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità della destinataria, fondata esclusivamente sull'esercizio dell'attività di prostituzione, e va pertanto disapplicato.

Le considerazioni sin qui svolte non possono che condurre al proscioglimento dell'imputata, non ritenendosi integrata la fattispecie di cui al capo d'imputazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve PANAIT ANA MARIA dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 464, co. 3, revoca il decreto penale di condanna opposto;

Motivazione contestuale.

Forlì, 4.2.2016

IL GIUDICE

dott.ssa Flotiana Lisena

